



Corte di Appello di Firenze

Decr. 58\2023

Firenze, 27 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

Rilevato che la Presidente del Tribunale di Firenze ha avanzato richiesta di "(omissis)- *in tesi destinare al collegio 2B della 2ª sezione penale il magistrato distrettuale di imminente immissione in organico ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 136 lettera c) della Circolare adottata dal CSM con delibera del 18 maggio 2022 in questo caso [I magistrato della pianta organica flessibile sarà chiamato a sostituire la dott.ssa Bilosi, trasferita alla locale Corte di appello, sia nelle incombenze collegiali che in quelle monocratiche per la durata minima di un anno (non si prevede che il posto possa essere coperto prima);*

- in ipotesi voglia disporre la coassegnazione di un magistrato del distretto individuato attraverso le tabelle infradistrettuali per l'udienza collegiale del collegio 2B della seconda sezione penale tutti i mercoledì per la durata almeno di sei mesi;

- in ipotesi ulteriormente subordinata voglia procedere all'applicazione infradistrettuale di un magistrato per un giorno alla settimana (e per la precisione per i mercoledì dei mese) per la durata di sei mesi (omissis)

rilevato che il Presidente del Tribunale di Firenze evidenzia come "(omissis) *In data 10 gennaio 2023 la dott.ssa Bilosi, magistrato del Tribunale di Firenze assegnato alla seconda sezione penale (sezione specializzata per i reati ai danni delle fasce deboli) collegio 2B, ha preso possesso delle proprie funzioni di consigliere presso la Corte di Appello di Firenze a seguito di suo trasferimento a domanda. In contemporanea questo presidente di Tribunale, constatato il mancato ingresso di nuove risorse nell'ufficio, ha diramato un interpello tra i magistrati del Tribunale onde addivenire all'assegnazione interna di un giudice presso il collegio 2B della seconda sezione, la quale presenta la vacanza di ben 2 posti sui sei previsti in organico, pari al 33% di scopertura, con conseguente impossibilità di comporre il collegio 2B (di cui faceva parte la dott.ssa Bilosi) con tre magistrati togati.*

L'interpello è rimasto privo di aspiranti e si impone la necessità di provvedere all'integrazione dello stesso con un giudice togato quantomeno per tutti quei processi aventi ad oggetto reati previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. (ben 28 sui 62 pendenti avanti al collegio 2B),

stante il divieto previsto dalla legge di integrare in questi casi i collegi con un magistrato onorario.

Alcuni di tali processi sono a carico di imputati sottoposti a misure cautelari, in relazione alle quali vi è la necessità di evitare la scadenza dei termini di fase.

(omissis)

Nella quasi totalità delle prossime udienze (fino al mese di maggio compreso) per ogni data sono fissati ulteriori processi che non ammettono la partecipazione di un giudice onorario.

Come evidenziato, molti dei processi sopra indicati sono a carico di imputati sottoposti a misura cautelare, e molti attengono comunque a delitti di violenza di genere commessi in contesto familiare, dunque reati per i quali - in osservanza, in primo luogo, della Convenzione di Istanbul e dei principi costantemente affermati in proposito dalla Corte E.D.U. - la celere trattazione del giudizio si impone per lo Stato con priorità assoluta, apparendo opportuno soltanto sottolineare come anche la scadenza di una misura non custodiale (quale quella del divieto di avvicinamento alla p.o.) in questi casi può comportare un grave pericolo per la vittima del reato e per i suoi familiari.

Queste ragioni inducono pertanto a procedere all'individuazione di un magistrato togato che integri il collegio 2B, non ostante l'interpello proposto con decreto n. 3/2023 sia rimasto deserto.

Nel caso di specie tuttavia non è possibile ricorrere all'istituto dell'assegnazione interna per i motivi appresso specificati.

L'art. 48 della circolare sulle applicazioni e supplenze prevede che nei caso di assegnazione interna debbano essere osservati i seguenti criteri: a) nella scelta deve essere preferito il magistrato che ha prestato il consenso; b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettono di realizzare minori disfunzioni; c) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità nell'ufficio.

Sussiste l'oggettiva impossibilità che questi processi possano essere trattati dal Collegio 2 A della seconda sezione penale (i cui ruoli di udienza sono ad oggi completi fino al prossimo mese di maggio e che hanno una composizione del tutto comparabile a quella del Collegio 2b) da un lato in quanto il collegio 2A tiene udienza il mercoledì, come il collegio 2B, di tal che la sottrazione di un magistrato da tale collegio impedisce la celebrazione dei processi ivi fissati, dall'altro in quanto la dott.ssa Valotta (componente del collegio 2A) ha denunciato questo fine settimana un infortunio sul lavoro che le ha provocato una malattia (per la precisione una frattura) che ad oggi ha una prognosi fino a tutto il 20 febbraio 2023, di tal che anche il collegio 2A non è nelle condizioni di operare con tre magistrati togati.

Nella prima sezione penale vi è la scopertura di un posto sui sei previsti in tabella (pari a circa il 17%) e i due collegi 1A e 1B tengono udienza il mercoledì, come il collegio della seconda sezione penale che deve essere integrato per cui la sottrazione di un magistrato (nella specie la dott.ssa Vecchio che è quella con minore anzianità nell'ufficio) da tale sezione

impedisce il funzionamento del collegio di riferimento.

Nella terza sezione penale la vacanza del posto di presidente di sezione (andato in pensione dal 1/1/2023) e l'assenza del dott. Aragona, applicato presso il Tribunale di Catanzaro da ben due anni e mezzo, hanno reso necessario l'adozione in questo mese di gennaio 2023 di un provvedimento di supplenza interna della durata di 6 mesi con un magistrato addetto alla 3" sezione civile (il dott. Ponzetta che si è dichiarato disponibile a seguito di interpello interno) per consentire il funzionamento del collegio 3A in quei processi per reati previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.. Inoltre presso la terza sezione penale risulta vacante già da un anno anche il posto prima ricoperto dal dott. D'Isa, di tal che il collegio delle misure di prevenzione penale risulta funzionare grazie ad una supplenza di un giudice del collegio 3B. Non può pertanto attingersi ad alcuna risorsa della terza sezione penale onde integrare il collegio 2B della seconda sezione penale.

La sezione della Corte di Assise vede la vacanza da oltre un anno del posto di presidente di sezione (il dott. D'Isa) di tal che il relativo collegio sta funzionando grazie ai provvedimenti di assegnazione interna della presidente della 2" sezione penale, dott.ssa Favi, e della dott.ssa Belsito, giudice anziano facente funzioni di presidente della 3" sezione penale, di tal che nessuna risorsa può essere sottratta da tale settore.

La sezione GIP/GUP del Tribunale su un organico di 12 magistrati più il presidente di sezione e il presidente aggiunto, vede la vacanza di ben 3 posti di giudice (l'ultimo posto si è scoperto grazie alle dimissioni del dott. Boninsegna, rassegnate a far data dal 1/1/2023), oltre la vacanza del presidente aggiunto il dott. Cavano, andato in pensione dal 1/1/2023), A tale situazione si aggiunge l'assenza per maternità dal 30/12/2022 d) una collega, la quale mancherà per minimo cinque mesi. E' evidente che la grave penuria di magistrati in tale sezione non consente di attingere risorse togate.

La sezione del Tribunale del riesame è a pieno organico (5 giudici + 1 presidente di sezione), ma da un controllo effettuato dalla presidente Favi i giudici addetti a tale settore sono tutti incompatibili con riferimento al procedimento n 3907/22 RGNR a carico di ZHANG+6, avente ad oggetto un tentato omicidio ed alcune estorsioni aggravate posti in essere nel contesto della criminalità cinese, nel quale sono state emesse misure cautelari detentive a carico di alcuni imputati. La particolare funzione svolta dal tribunale del riesame è comunque tale da non potersi escludere ulteriori incompatibilità con riferimento agli altri procedimenti pendenti avanti al collegio 2B, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun approfondimento, essendo già preclusiva l'incompatibilità per il processo sopra indicato e per il quale è necessario che il tribunale addivenga a sentenza prima del 13/12/2023, stante l'esigenza di evitare la scadenza de(termini della misura cautelare.

L'integrazione del collegio 2B non appare possibile neppure ricorrendo ai magistrati addetti al settore civile, atteso che il disposto dell'art. 48 lettera c) della circolare sulle supplenze e applicazioni indica di preferire i magistrati che esercitano funzioni analoghe.

In ogni caso non sarebbe possibile ricorrere alle risorse di questo settore per i seguenti ulteriori motivi:

- I due collegi della 1" sezione civile (competente in materia di famiglia) tengono entrambi udienza il mercoledì, con la conseguenza che la sottrazione di un giudice da tale sezione precluderebbe ivi di celebrare i processi trattati d& relativo collegio;
- La seconda sezione civile vede la perdurante vacanza di un posto ifi secondo collegio (pari al 33% di scopertura) cui pongono rimedio i colleghi del primo collegio, a turno tra loro. Questa situazione si è ulteriormente aggravata stante i plurimi periodi di aspettativa fruiti fin dall'anno 2022 da una collega addetta alto stesso (che è verosimile si ripetano, stante la permanenza della situazione familiare che li ha determinati), cui si è fatto fronte con la supplenza dei giudici del primo collegio oltre che della presidente della prima sezione civile;
- La terza sezione civile vede la scopertura di 2 posti di giudice (uno dei quali riferibile alla dott.ssa D'Amelio, addetta alle esecuzioni immobiliari e trasferitasi alla Corte di appello di Firenze dal 10 gennaio 2023) cui si è cercato di fare fronte con plurimi provvedimenti di redistribuzione dei ruoli; nella sezione, inoltre, il dott. Ponzetta, è stato nel presente mese di gennaio 2023 destinato a supplire per sei mesi un giudice della 3" sezione penale appartenente al collegio 3A onde consentire la celebrazione di processi previsti daII'art, 407 comma 2 lettera a) c.p.p.;
- La quarta sezione civile vede la scopertura di un posto di giudice e non è possibile sottrarre risorse da tale settore, visto il rilievo sollevato dal CSM con riferimento alle tabelle 2020/2023, secondo cui, alla luce dei flussi e valutata la tipologia del contenzioso (protezione internazionale) ai predetti giudici deve essere eliminata la promiscuità di funzioni (nell'originario assetto tabellare i magistrati della 4" sezione civile si occupano anche del contenzioso in altre materie come te successioni, la responsabilità professionale medica, ecc), rilievo a cui questo presidente si è adeguato con l'adozione del decreto n. 12/2023, che dovrà essere esaminato prossimamente dai Consiglio Giudiziario;
- La quinta sezione civile è a pieno organico ma la sottrazione di magistrati dai secondo collegio impedirebbe & settore delle procedure concorsuali di funzionare (l'organico del secondo collegio è di tre magistrati e per disposizione normativa i togati non possono essere sostituiti in queste materie dagli onorari), mentre nel primo collegio, competente per materie prioritarie per legge (tribunale per le imprese) vi sono magistrati con prole inferiore ai tre anni (e quindi non spostabili senza il loro consenso ad atri funzioni, se pure temporaneamente) e 'attività non potrebbe essere supplita da magistrati onorari, stante il divieto normativo sul punto.(omissis)"

ritenuto che L'impossibilità di comporre il collegio 2B con le risorse interne, così come ampiamente documentato dalla Presidente richiedente, la natura dei procedimenti oggetto di giudizio, tutti assistiti da trattazione prioritaria, la calendarizzazione di procedimenti con elevato grado di complessità per numero di imputati e per la natura delle imputazioni con applicazione di misure cautelari, nonché l'impossibilità di ricorrere all'integrazione del collegio con giudici onorari per espresso divieto normativo, siano tutte ragioni poste a

fondamento della richiesta avanzata dalla Presidente del Tribunale distrettuale che impongono la adozione di un provvedimento di integrazione dell'organico del tribunale fiorentino con applicazione infradistrettuale;

ritenuto che l'istituto della coassegnazione non sia praticabile per difetto delle condizioni di scopertura di organico dell'ufficio giudicante destinatario fissate dall'articolo 71 della circolare CSM protocollo 11.315 del 26 giugno 2018;

ritenuto che l'istituto della supplenza non sia allo stato praticabile nelle forme previste dalla circolare sopra richiamata stante il fatto che il CSM ha prorogato al 31 dicembre 2023 la vigenza delle tabelle ordinarie degli uffici giudicanti, ma non anche delle tabelle infra distrettuali che risultano cessate alla data del 31 dicembre 2022, ed in relazione alle quali deve essere avviata la procedura per la nuova formazione;

ritenuto che debba quindi trovare applicazione l'istituto della applicazione infra distrettuale, sussistendone i presupposti in punto di fatto e in punto di normativa secondaria;

ritenuto che, avuto riguardo alla scopertura di organico degli uffici giudiziari del distretto risulta che il Tribunale di Pistoia abbia allo stato copertura integrale, mentre i tribunali di Arezzo e Siena hanno una copertura integrale di giudici e una scopertura, entrambi gli uffici giudiziari, di un posto di Presidente di sezione;

rilevato che il tribunale di Pistoia ha già in corso un decreto di supplenza in favore del tribunale di Livorno per la copertura temporanea del posto di giudice delegato ai fallimenti, adottato con decreto presidenziale numero 323\2022 del 13 ottobre 2022, e pertanto risulta inopportuno far gravare su tale ufficio giudiziario un ulteriore distacco di una unità giudicante penale;

ritenuto che, valutata la situazione complessiva di organico e di carico di procedimenti penali relativa ai tribunali di Arezzo e Siena debba indicarsi del tribunale di Siena l'ufficio giudiziario che dovrà fornire una unità giudicante al tribunale di Firenze per l'integrazione del collegio della sezione seconda penale come sopra più volte richiamato, attese le seguenti valutazioni:

1. il tribunale di Arezzo risulta avere in organico assegnati tabellarmente numero sei giudici alla sezione penale, di cui una, la Dottoressa Ada Grignani, attualmente in congedo per maternità, mentre il tribunale di Siena risulta avere quattro giudici assegnati a tempo pieno alla sezione penale e uno, il Dottor Francesco Cerretelli, assegnato alla sezione penale parzialmente per il 70%;
2. il tribunale di Arezzo, secondo i dati ricavabili dalla rilevazione del movimento dei procedimenti penali per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 risulta aver avuto un ingresso per sopravvenienze di 52 procedimenti penali con rito collegiale e di 1481 procedimenti penali con rito monocratico; il tribunale di Siena, secondo i dati ricavabili

dalla rilevazione del movimento dei procedimenti penali per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 risulta aver avuto un ingresso per sopravvenienze di 41 procedimenti penali con rito collegiale e 821 procedimenti con rito monocratico;

3. ritenuto che il tribunale di Arezzo risulta avere una scopertura con riferimento ai giudici onorari del 60% mentre il tribunale di Siena risulta avere una scopertura del 20% su una base equivalente di 10 giudici onorari assegnati;

ritenuto che, sulla base di una valutazione degli elementi sopraindicati risulta che, a parità sostanziale di magistrati giudicanti addetti al settore penale (stante il congedo per maternità della dottoressa Ada Grignani) il tribunale di Arezzo è gravato da un numero maggiore di procedimenti, dato questo confermato anche dal numero delle udienze che entrambi gli uffici hanno effettuato nell'anno 2022, e segnatamente 97 collegiali e 519 di rito monocratico il tribunale di Arezzo, mentre 94 collegiali e 282 di rito monocratico il tribunale di Siena;

ritenuto che si impone quindi la applicazione parziale al tribunale distrettuale di Firenze di un giudice assegnato al settore penale del tribunale di Siena;

ritenuto che sussistano le condizioni fissate dall'art. 83 e segg. Della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018;

rilevato che in data 15 febbraio 2023 è stato effettuato interpello, tra tutti i Magistrati in servizio nei Tribunali del Distretto, per la copertura, per la durata di sei mesi, di un posto di giudice alla Seconda Sezione penale del Tribunale di Firenze per un giorno alla settimana (e per la precisione per i mercoledì del mese) al fine di consentire la celebrazione dei procedimenti penali pendenti avanti al Collegio "B2" della Seconda Sezione penale del Tribunale di Firenze, in relazione ai quali non è possibile la integrazione del collegio con magistrato onorario, con termine per la presentazione delle domande al 23 febbraio 2023 h 12.00;

rilevato che l'interpello è stato senza esito;

ritenuto pertanto che debba procedersi alla individuazione del magistrato che sarà assegnato in applicazione parziale alla Seconda Sezione penale del Tribunale di Firenze per un giorno alla settimana (e per la precisione per i mercoledì del mese) per la durata di sei mesi;

Rilevato che sulla base dei criteri fissati dalla normativa secondaria richiamata, il magistrato che può essere utilmente applicato al tribunale di Firenze deve essere individuato nel giudice Dottor Andrea Grandinetti, il quale esercita attualmente identità di funzioni, ha ad oggi superato l'annualità di permanenza presso il tribunale di Siena, e risponde ai criteri della anzianità crescente, non risultando avere cause personali di esclusione;

1

sentito il Presidente del tribunale di Siena il quale si è reso disponibile a operare, in conseguenza della applicazione parziale, una rimodulazione del ruolo del magistrato applicato;

P.Q.M.

Visti gli art.li 83 e segg. della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018

DECRETA

la applicazione parziale, per la durata di sei mesi, al Tribunale di Firenze del Dott. Andrea Grandinetti per svolgere funzioni giudicanti penali, limitatamente alla giornata del mercoledì di ogni settimana, così consentendo la celebrazione dei procedimenti penali pendenti avanti al Collegio "B2" della Seconda Sezione penale del Tribunale di Firenze;

DISPONE

la esecutività del presente provvedimento all'esito del parere del Consiglio Giudiziario, stante l'esigenza di garantire la regolare programmazione delle attività dei tribunali interessati, e la trattazione effettiva delle cause già fissate;

MANDA

Alla segreteria per la comunicazione al magistrato interessato **Dott. Andrea Grandinetti**, ai Presidenti dei tribunali di Firenze e Siena, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e Siena.

DISPONE

Stante la urgenza, la trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario per la seduta del **2 marzo 2023** e, previo parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Alessandro Nencini

